

COMUNE DI PONTEBBA - Provincia di Udine

Con delibera C.C. n. 64 del 20.12.2005, esecutiva, si sono apportate allo Statuto Comunale, adottato con delib. C.C. n. 44 del 29.09.2000, e già modificato ed integrato con delib. C.C. n. 3 del 09.02.2001, esecutive, le seguenti modifiche ed integrazioni:

ARTICOLO 14 - è stato così sostituito: "POTERI, DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI".

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa nelle materie di competenza consiliare e poteri di verifica e di controllo dell'attività posta in essere dall'Ente.

2. I poteri ed i diritti di cui al comma precedente si esercitano mediante presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, ivi compresi gli eventuali uffici per i controlli interni, nonché dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, ove esistenti, tutti i documenti e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Essi hanno diritto di visionare atti e documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti, nei casi di seguito indicati, a non diffondere i documenti e le informazioni ottenuti, nonché al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge:

a) quando informazioni, atti o documenti riguardino la tutela legale dell'Ente;

b) quando informazioni, atti o documenti riguardino la fase di formazione di un documento all'interno di un procedimento complesso in materia urbanistica o tributaria;

c) nei casi protetti dalla normativa sulla privacy;

d) nei casi in cui sia stato differito l'accesso ad atti o documenti con provvedimento dell'organo competente;

e) nei casi in cui sia in corso una gara per l'aggiudicazione di opere pubbliche, forniture e servizi;

f) fino all'adozione del provvedimento finale, nel caso di concorsi pubblici o prove selettive per il reclutamento del personale;

g) in tutti gli altri casi in cui ragioni di opportunità, formalizzate per iscritto dal Sindaco, giustifichino la non divulgazione delle informazioni o dei documenti ricevuti dal consigliere.

4. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati, con maggior dettaglio, dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, prevedendo anche la gratuità del rilascio ai consiglieri comunali delle copie della documentazione

inerente gli atti utili all'espletamento del loro mandato, secondo la disciplina vigente in materia.

5. I consiglieri comunali hanno, inoltre, diritto di ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo consiliare, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo di cui al successivo articolo 15 del presente statuto.

6. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono alle interrogazioni e ad ogni altro atto di sindacato ispettivo presentati dai consiglieri comunali, nei termini e modi stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. In caso di mancata risposta entro i termini ivi indicati, il consigliere interessato può insistere nell'ottenere la risposta, che dovrà essere fornita entro la successiva seduta consiliare. Trascorso tale ulteriore termine, senza che tale risposta sia stata fornita, si procede all'applicazione graduale delle seguenti sanzioni, tenuto conto del termine di cui all'art. 1, comma 27, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e succ. mod. ed int.:

- 1) pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di copia dell'atto di sindacato ispettivo con la precisazione "priva di riscontro";
- 2) pubblicazione di tale atto, con la stessa precisazione, anche in altri luoghi pubblici del Comune, oltre che all'Albo Pretorio;

L'ulteriore disciplina di dettaglio sarà dettata dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

7. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

ARTICOLO 27 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

al comma 1 è stata aggiunta la seguente frase: "Autorizza la costituzione in giudizio, la proposizione delle liti ed autorizza il Sindaco a stare in giudizio".

ARTICOLO 58 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

al comma 1, la frase "roga i contratti del Comune, autentica scritture private e atti nell'interesse del Comune" è stata sostituita con la seguente "può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente";

ARTICOLO 71 - è stato così sostituito "IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI".

1. Il Comune sviluppa un sistema di controlli interni, individuando strumenti e metodologie adeguati a:

- a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- c) valutare le prestazioni del personale;
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e di altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi prefissati.

2. Le modalità di attuazione del sistema dei controlli interni, di cui al precedente comma 1, sono stabilite in apposito Regolamento.

3. I controlli interni possono essere attuati anche in forma associata con altri Enti Locali o territoriali, anche avvalendosi degli organi di revisione. In questo caso la relativa convenzione stabilirà, nel rispetto dei principi fissati dal presente Statuto nonché delle norme statali e regionali, le modalità di attivazione e di espletamento dei controlli.

Lo Statuto Comunale, così modificato ed integrato, è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 13.01.2006 al 12.02.2006, per 30 giorni consecutivi.-

Il presente avviso è stato pubblicato sul BUR della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 10 del 08.03.2006.-
